



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE

Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.12754.2017 R.A.C.L., promossa da:

Loretana Briano

Avv. Castellano

Contro

Inps

avvocatura

Parte ricorrente ha adito questo Tribunale, in data 27.10.17, avverso l'avviso di addebito notificatole in data 3.10.17, di cui chiede l'annullamento per inesistenza del credito; il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.

All'uopo lamenta la violazione dell'art.24, III, dlgs 46.99, in quanto l'avviso è fondato su un verbale di accertamento impugnato con ricorso depositato in data 21.7.17 a fronte di una iscrizione a ruolo del 9.9.17; come la medesima persona fisica possa svolgere sia attività di amministratore\socio di capitali che quella di dipendente; come del resto non abbia mai svolto attività di amministrazione a differenza di Scarciglia Antonio cui ha



peraltro ceduto gratuitamente le quote in data 6.12.16; come sia ingiustificato il disconoscimento della natura agricola del rapporto di lavoro espletato dal 13.9.14 al 30.11.14, dal 6.6.15 al 15.9.15 e dal 23.5.16 al 5.9.16 e considerato che ex art.6 lett.e) l.92.1979 si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo (in)determinato da imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e manutenzione di area verde, se addetti a dette attività.

Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso.

Rilevato che non risulta la cessione dei crediti oggetto di causa a Scci spa ed istruita la causa con prova documentale, all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

A seguito della notifica della cartella di pagamento\avviso di addebito il contribuente può contestare la regolarità formale della cartella\avviso, i vizi del procedimento di formazione del ruolo oltre alla fondatezza della pretesa.

Si tratta semmai di verificare se la previsione di cui all'art.24 dlgsvo 46\99 esaurisca le forme di tutela riconoscibili al contribuente; che è quanto si deve escludere solo che si apprezzi il successivo art.29 il cui capoverso esclude l'applicabilità per i crediti contributivi (ed altre entrate elencate nel comma I) dell'art.57, I comma, dpr 602 del 1973 che, come è noto, limita i motivi di opposizione di cui agli artt.615 e 617 cpc.

Pertanto, successivamente alla notifica della cartella di pagamento \avviso di addebito ma precedentemente all'inizio della procedura esecutiva il debitore di un ente previdenziale potrà proporre al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro:

opposizione in relazione al merito della pretesa ed il giudizio sarà regolato dai commi V e VI dell'art.24 e quindi agli artt.442ss cpc cui detto articolo rinvia;



opposizione per quanto concerne il diritto di procedere ad esecuzione forzata (così come avviene con l'opposizione a precetto) e troverà applicazione l'art.618 bis, I comma, cpc [anzi, giova ricordare come si ritenga che il contribuente, dopo la notifica di una cartella esattoriale, possa proporre soltanto siffatta azione e non un'azione di accertamento negativo, per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo: Cass. SS.UU. 13.7.00 n.489];

opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, trovando applicazione in tal caso l'art.618 bis, I comma, cpc.

Che possa trovare applicazione nella materia in esame l'art.618 bis cpc, lo si può dedurre dal contenuto già evidenziato dell'art.29 dlgsvo 46 del 1999 con cui si prevede, giova ripetere, che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie (che in relazione ai crediti contributivi sono disciplinate appunto dall'art.618 bis cpc) nelle materie non devolute alla giurisdizione tributaria.

Nella fattispecie in esame, parte ricorrente è decaduta da una opposizione agli atti esecutivi.

Ebbene, l'art.24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 [Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337, recita come è noto, che: "Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali.

1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.

2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.

3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.

4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25.

5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.

6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario.



8. Resta salvo quanto previsto dal [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462](#).”

Tra gli impedimenti alla iscrizione a ruolo si deve pertanto annoverare l'avvenuto deposito presso la cancelleria del tribunale di un ricorso teso all'accertamento negativo dell'obbligo contributivo.

Il legislatore, pertanto, ha ritenuto di inibire la possibilità per l'ente di avanzare una pretesa sottoposta già all'esame dell'autorità giurisdizionale.

Detta inibizione deve ritenersi operativa fino all'adozione di un provvedimento esecutivo del giudice, formula legislativa questa che deve svolgersi in quella di sentenza di condanna oppure di accertamento negativo passata in giudicato.

Infatti, l'art. 282 c.p.c., nella formulazione vigente per effetto della sostituzione operata dall'art. 33 della legge n. 353 del 1990, non consente di ritenere che l'efficacia delle sentenze di primo grado aventi natura di accertamento e/o costitutiva sia anticipata rispetto alla formazione della cosa giudicata sulla sentenza e deve, dunque, affermarsi che dette sentenze possono vedere anticipata la loro efficacia rispetto a quel momento soltanto in forza di espressa previsione di legge (come accade, ad esempio, nell'art. 421 c.c.); tuttavia qualora ad esse acceda una statuizione condannatoria (come, ad esempio, quella sulle spese di una sentenza di rigetto di una domanda), tale statuizione, in forza della riferibilità dell'immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorietà ad una statuizione principale di accertamento e/o costitutiva, deve considerarsi provvisoriamente esecutiva [[Cassazione civile, sez. III, 10 novembre 2004, n. 21367](#)].

Ebbene, l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta [Cass. Sez. L, Sentenza n. [4032](#) dell'1/03/2016].

La censura in merito alla violazione di detta norma integra una opposizione alla esecuzione.

Infatti, oggetto dell'opposizione di cui [all'art. 615 cod. proc. civ.](#) è, alla stregua dell'ampia formulazione di quest'ultimo, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad **esecuzione** forzata (in ciò distinguendosi dal rimedio di cui [all'art. 617 cod. proc. civ.](#) che investe, invece, il "quomodo" di tale **esecuzione**), in essa dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto [[Cass. civ. Sez. III Sent., 27/11/2012, n. 20989](#)].

Nella fattispecie l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 9.9.17 e quindi successivamente al deposito in data 21.7.17 del ricorso avverso il verbale di accertamento emesso da Inps.

L'avviso di addebito deve quindi essere annullato.

Tuttavia, in giurisprudenza si è osservato che in tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto



previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo [Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 6-7-2018, n. 17858; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1558 del 23/1/2020].

L'avviso opposto concerne i contributi IVS fissi\percentuale sul minimale maturati per l'anno 2016.

Il nodo controverso è rappresentato quindi, alla luce del titolo del credito azionato, dalla costituzione (contestata da Inps) di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo 23.5.16\6.9.16 quale addetta alle pulizie tra l'opponente e Pineta srl, società questa costituita dalla stessa opponente che ne è stata amministratore unico sino al 31.7.14 allorchè ne è stato nominato amministratore il marito, anche egli socio.

In sede amministrativa parte ricorrente ha dichiarato di avere sempre lavorato nella struttura ricettiva e di avere organizzato il lavoro e tutto quanto necessario ai clienti, sempre coadiuvata dal marito; di avere lavorato altresì nei periodi fuori stagione per la sistemazione della struttura; come con la ricorrente ed il marito avesse lavorato anche la sorella Maria Rossella Briano che aveva "utilizzato" per i lavori di pulizia delle camere e per i lavori agricoli; di avere svolto attività lavorativa anche dopo avere nominato il marito A.U.; come avessero affittato il bar nel 2016 ed invece tenuto chiuso il market in quanto antieconomico; come non avesse un orario di lavoro da osservare in quanto durante il periodo di lavoro soggiornava nel villaggio insieme alla famiglia e lavorava sempre percependo una retribuzione di euro 500,00.

In proposito, vale evidenziare come si debba valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti da funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ. 1.4.95 n.3853), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700 c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal Giudice, può essere valutato come prova sufficiente, senza che talvolta si renda necessario l'espletamento di altri mezzi istruttori (come la prova testimoniale), sicuramente inidonei a vincere le presunzioni rilevabili dalle contraddizioni eventualmente emerse dalle dichiarazioni delle parti in sede di indagine amministrativa. Tanto più che quanto in ipotesi ammesso dalla parte poi ricorrente in sede amministrativa assume valore di confessione stragiudiziale, ex art.2735 c.c., avente la medesima efficacia probatoria di quella giudiziale in quanto dichiarazione resa da una parte nei confronti dell'altra o di chi la rappresenta (cfr. Cass. civ. n.3746/95).

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite nel 1996 che hanno precisato come i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le



altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria [Cass.SSUU 3.2.96 n.916; Cass. 14.1.04 n.405, Cass. 12.8.04 n.15702].

Più recentemente in giurisprudenza si è osservato come le dichiarazioni rese agli ispettori –se non contestate per inverosimiglianza o contraddittorietà o per essere state rese in condizioni di soggezione- assumono nell’ambito del processo una possibile triplice rilevanza: fanno piena prova, fino a querela di falso, relativamente a quanto attestato dal pubblico ufficiale come dal medesimo oggettivamente conosciuto nonché quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale stesso; fanno fede, fino a prova contraria, della veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese; infine, costituiscono elementi di prova che il giudice deve in ogni caso valutare in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione” [Corte Appello Firenze 2.2.10 n.1239].

Ebbene, la parte ricorrente, con dichiarazione confessoria stragiudiziale, ha dichiarato di avere sempre lavorato nella struttura (di cui tuttavia è stata dipendente solo nel 2016) senza vincolo di orario e con potere di gestione dei beni sociali insieme al marito amministratore unico ed addirittura potere di gestione dell’apporto di altra unità in forza alla società da maggio a settembre 2016 (cfr. dichiarazione di Maria Rossella Briano) che l’odierna opponente avrebbe “utilizzato” per i lavori di pulizia.

Che è quanto mina, al di là della prova dello svolgimento di attività all’interno della società di cui la ricorrente era all’epoca socia, l’emergenza dei connotati tipici della subordinazione ovvero l’assoggettamento alle altrui direttive che rappresenta l’elemento tipico al quale bisogna riferirsi. Appare infatti determinante la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione inteso quale vincolo personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore di **lavoro** con conseguente limitazione della sua autonomia, dovendo peraltro i suddetti elementi essere valutati in rapporto alla natura della prestazione resa. La configurazione di un rapporto di lavoro subordinato pretende pertanto la sottoposizione ad un potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di **lavoro** con connesso inserimento nell’organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore ed alle modalità della sua



attuazione. In effetti, anche ai lavoratori **autonomi**, come ai soci di fatto ed agli associati in partecipazione, ben possono essere impartite (dai datori di **lavoro** o dai consociati) direttive o indicazioni in ordine allo svolgimento del **lavoro** (specie se sia necessario sopperire a una minore esperienza di costoro o comunque sia stato concordato, ovvero risulti opportuno o necessario un coordinamento delle attività'); che è quanto non vale di per sé a provare inequivocamente l'esistenza di un rapporto di **lavoro subordinato**, che appare piuttosto caratterizzato da un più pregnante vincolo di natura personale, che impone al dipendente di assoggettarsi al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di **lavoro**, ponendo a disposizione di questi le proprie energie lavorative, adeguandosi ai suoi ordini e sottoponendosi al suo controllo nello svolgimento della prestazione [Cass.17.12.03 n.19352].

Qualora, poi, l'assoggettamento a detto potere direttivo non sia agevolmente apprezzabile e valutabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento ad altri criteri sussidiari di supporto quali la collaborazione sistematica e non **occasionale**, l'osservanza di orari predeterminati, il versamento – a cadenze fisse - della retribuzione (quali che siano le modalità di calcolo).

Alla luce delle considerazioni supra svolte deve ritenersi l'insussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato e semmai l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e quindi la sussistenza del credito azionato.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite in misura di 1\3.

Pqm

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando,

annulla l'avviso opposto e condanna parte opponente a versare ad Inps i contributi azionati con detto avviso oltre le connesse somme aggiuntive e sanzioni per morosità ed



a tenere indenne Inps per le spese legali sostenute e che liquida in euro 1685,00 per competenze, oltre accessori ex lege.

Lecce, 09/06/2020

Lorenzo Bellanova

